

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELEZIONE CARICHE SOCIALI E MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di assemblea straordinaria n°1

Nella data 14/07/2025, alle ore 16:00,

presso la sede dell'Associazione **Pharmamed**,

via Monsignor Enrico Montalbetti n. 19, 89133 Reggio di Calabria,

si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione **Pharmamed** in prima convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto art. 9, come da convocazione inviata agli associati in data 10/07/2025, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica dello statuto associativo;
- 2) Elezione cariche sociali;
- 3) Elezione consiglio direttivo;
- 4) Elezione dell'organo di controllo;
- 5) Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il sig. Giuseppe Giordano che propone come segretario verbalizzante il sig. Davide Triolo che accetta.

Sono presenti n. 7 associati su 7 iscritti di cui n. 7 in proprio e n. 0 per delega.

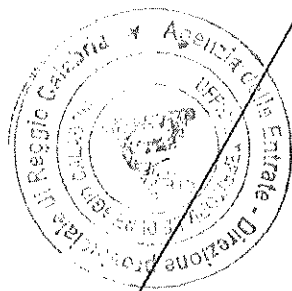
Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 9 per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) MODIFICA DELLO STATUTO ASSOCIATIVO

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola Dario Triolo il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, ossia l'esigenza di diventare Ente del Terzo Settore con il conseguente adeguamento dello statuto al D.Lgs 117/17. La modifica è fondamentale in quanto le Onlus a far data dal 1 Gennaio 2026 – come da Riforma del Terzo Settore - scompariranno dal panorama giuridico e fiscale italiano e vi è la necessità di iscriversi al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) entro il 31 Marzo 2026.



Pharmamed

Associazione di Promozione Sociale
Via Rungtun 10 - 10121 Torino (TO) - Italia
Tel. 011/2411111 - Fax 011/2411112
E-mail: pharmamed@pharmamed.it
P.I. 01500100015

E' stata individuata la forma Organizzazione di Volontariato, d'ora in avanti ODV, per i motivi di cui sopra, esistendo i requisiti degli artt.32-33 del D.Lgs. 117/17.

Al termine della presentazione il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al D.Lgs. 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità palese (per alzata di mano):

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 0

L'assemblea a unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico in qualità di delegato al dott. Dario Triolo di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Si autorizza il presidente Giuseppe Giordano ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runtis per adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2) ELEZIONE CARICHE SOCIALI

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola Giuseppe Giordano il quale illustra le previsioni dello statuto che disciplinano l'elezione del Presidente del consiglio direttivo, in particolare la previsione degli artt.21 e 17 che richiedono che ogni 5 anni l'assemblea dei soci elegga un Presidente ed un Consiglio direttivo composto da 3 a 7 amministratori.

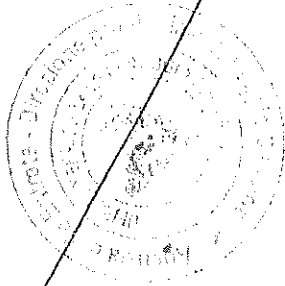
Viene quindi presentato il Sig. Giuseppe Giordano al ruolo di Presidente.

Al termine della presentazione segue un breve dibattito, durante il quale gli associati si dichiarano d'accordo.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione con le seguenti modalità prevista da statuto/regolamento elettorale.

La votazione si tiene con modalità indicate a scrutinio segreto.

L'Assemblea ad unanimità elegge il Presidente nella persona di Giuseppe Giordano che ottiene 7 preferenze, 0 astenuti, 0 contrari.



Pharmamed

Via Monsignor Enrico Montalbetti 19, 89133 Reggio Calabria - Italia

Sito: unipharma.med.it

PEC: unipharma@unipharma.med.it

Tel. +39 045.14.10.565

3) ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Al termine delle votazioni i soci propongono come membri del Consiglio Direttivo i sigg.ri Davide Triolo, Laura Alparone, Francesco Nucera, Antonino Greco, Vincenzo Giannotta e Francesca Suraci.

Al termine della presentazione segue un breve dibattito, durante il quale gli associati si dichiarano d'accordo.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione con le seguenti modalità prevista da statuto/regolamento elettorale.

La votazione si tiene con modalità indicate a scrutinio segreto.

Il Consiglio direttivo viene eletto all'unanimità.

Il consiglio direttivo così eletto sarà in carica fino alla durata del mandato del presidente come da art. 17 dello Statuto.

4) ELEZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Prende la parola Giuseppe Giordano il quale illustra le previsioni dello statuto che disciplinano l'elezione dell'organo di controllo, in particolare la previsione dell'art. 23 che richiede che ogni 4 anni l'assemblea dei soci elegga un organo di controllo composto da 1 componente, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile.

Viene presentato quindi il candidato al ruolo di membro dell'organo di controllo:

dott.ssa Anna Maria Messineo.

Non rendendosi necessario dibattito il presidente dichiara aperta la votazione per l'elezione dei singoli candidati come presentato e con le seguenti modalità prevista da statuto/regolamento elettorale.

La votazione si tiene con modalità indicate palese per alzata di mano.

L'assemblea all'unanimità elegge il membro dell'organo di controllo nella persona di Anna Maria Messineo.

L'organo di controllo così eletto sarà in carica 4 anni ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

5) VARIE ED EVENTUALI

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18:00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Segretario

DAVIDE TRIOLO

Il Presidente

GIUSEPPE GIORDANO



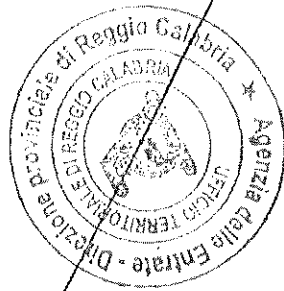
Registrato il 08/08/2018 N. 524 Serie 3
Composti E. ESISTENTE 7

IL DIRETTORE

DELEGATO ALLA FIRMA

Assistente Tributaria

FRANCESCO VILASU



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PHARMAMED ODV"

TITOLO I

Costituzione e scopi

Art. 1

Denominazione

1. Ai sensi del D. Lgs n. 117 del 2017 e delle normative del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Pharmamed", di seguito indicata anche come "Associazione".

Art. 2

Sede e ambito operativo

1. L'Associazione ha sede in Reggio Calabria. L'eventuale variazione della sede legale in altro comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Potranno essere istituite dall'assemblea sedi secondari, filiali o rappresentanze in ogni parte dei paesi della Unione Europea.

2. L'Associazione, in subordine alle sue finalità istituzionali, non ha limiti di azione in ambito nazionale

ed internazionale. Può dunque collegarsi a tutti quei soggetti la cui cooperazione riterrà utile al raggiungimento delle finalità istituzionali, siano essi singoli individui e/o enti e/o istituzioni e/o associazioni e/o organismi sia pubblici che privati.

Art. 3

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV"

dell'indicazione di "organismo di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione al RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Pharmamed ODV".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 4

	Finalità	
	1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda	
	la propria attività istituzionale ed associativa sui	
	principi costituzionali della democrazia, della parte-	
	cipazione sociale e sull'attività di volontariato.	
	2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, fina-	
	lità civiche, solidaristiche, formative e di utilità	
	sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o	
	principale e prevalentemente in favore di terzi, di una	
	o più attività di interesse generale.	
	3. Essa opera nei seguenti settori:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e ss.	
	Mm., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla	
	legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno	
	2016, n. 112 e ss.mm.;	
	b) educazione, istruzione e formazione professionale ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e ss. mm., non-	
	ché le attività culturali di interesse sociale con fi-	
	nalità educativa;	
	c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia	
	ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse na-	

turali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.;

e) formazione universitaria e post-universitaria;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione ed alla dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;

k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse

le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge
8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di
cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre
2007, n.244;

n) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio
1992, n.225, e successive modificazioni; riqualifica-
zione di beni pubblici inutilizzati o di beni confisca-
ti alla criminalità organizzata;

o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di
beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) sostenere il benessere delle persone al fine di mi-
gliorare la qualità della vita e all'integrazione nella
società;

b) aumentare l'alfabetizzazione delle persone;

c) sensibilizzare la cittadinanza alle green economy ed
a tutte quelle pratiche fini al contenimento
dell'inquinamento ambientale;

d) promuovere percorsi di orientamento e formazione u-
niversitaria;

e) promuovere interventi di risposta alle richieste de-
gli studenti riguardo l'accesso alle facoltà universi-
tarie a numero programmato;

f) promuovere attività destinate al facilitamento dell'assimilazione e favorire la frequenza scolastica/universitaria da parte di tutti;

g) Rivalutare il patrimonio artistico culturale affinché non siano disperse le tradizioni locali; sensibilizzare le nuove generazione alla conservazione del paesaggio;

h) Promuovere attività di volontariato, soprattutto nei giovani, al fine di sensibilizzare la solidarietà tra le persone;

i) Incentivare la conoscenza di culture diverse dalle proprie al fine di evitare fenomeni di esclusione sociale;

j) Ridurre fenomeni di bullismo tra ragazzi attraverso iniziative di educazione non formale coinvolgendo i propri familiari; incentivare la formazione scolastica come risorsa propria e collettiva;

k) Incentivare le iniziative sociali del terzo settore attraverso la conoscenza della progettualità sociale e della cittadinanza attiva;

l) Diffondere informazione del mondo del lavoro per l'integrazione di soggetti che hanno perso

l'occupazione incentivandole alla cooperazione attraverso l'istituzione di imprese e cooperative sociali;

m) Attenuare la povertà locale al fine di evitare disuguaglianze sociali e sensibilizzare la collettività all'aiuto reciproco tra le persone;

n) Attenuare la povertà locale al fine di evitare disuguaglianze sociali e sensibilizzare la collettività all'aiuto reciproco tra le persone;

o) Disincentivare la violenza tra popoli per la risoluzione di conflitti; sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole civili e sociali come parte integrante del benessere collettivo;

p) Diffondere i diritti e le tutele dei cittadini come consumatori finali;

q) Incentivare i cittadini al senso di aiuto reciproco attraverso la protezione civile; stimolare i cittadini alla creazione di attività sociali con l'ausilio di beni confiscati alle mafie;

r) Promozione e valorizzazione del Servizio Civile Universale.

Art. 5

Attività

1) Per raggiungere le finalità suddette l'Associazione

potrà svolgere le seguenti attività:

a) Istituire corsi base di formazione al fine di ridurre le lacune scolastiche;

b) Istituire corsi di potenziamento degli studenti frequentanti gli Istituti Superiori di II grado e della loro integrazione in accordo con altre strutture del territorio, affinché ciascuno possa realizzare il proprio diritto personale all'istruzione;

c) Istituire interventi di risposta alle richieste degli utenti rispetto all'accesso alle facoltà universitarie a numero programmato;

d) Avviare percorsi nel campo della cultura, della scienza, delle arti e delle attività sociali anche attraverso l'organizzazione di mostre, rassegne, conferenze, convegni, seminari, manifestazioni culturali, concerti e spettacoli in genere;

e) Avviare iniziative di carattere sociale, economico, culturale e sportivo;

f) Istituire corsi base sul volontariato basati su dinamiche formali ed informali;

g) Attivare gemellaggi coinvolgendo giovani di associazioni di volontariato estere;

h) Avviare percorsi educativi e formativi di tipo formale e non formale indirizzate alle nuove generazioni, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e sostenere i giovani con difficoltà di apprendimento scolastico;

i) Creare una rete di enti del terzo settore attraverso le nuove vie di comunicazioni;

j) Comunicare attraverso il web le opportunità di nuovi sbocchi occupazionali; gli incentivi sull'avvio di nuove figure professionali; incentivare le persone alla collaborazione tra di esse sostenendole nella istituzione di cooperative;

k) Istituire percorsi non formali rivolti ai giovani al fine di risolvere i conflitti con senso civico e ripudio della violenza tra i popoli;

l) Attivare sportelli divulgativi sui diritti dei cittadini come consumatori finali sostenendo questi nell'attivazione di quegli strumenti a tutela dei suddetti diritti;

m) Intraprendere iniziative formative e di sensibilizzazione quali attività di orientamento e formazione universitaria interne alle strutture scolastiche per gli alunni più volenterosi che vorranno dimostrare maggiori

rendimenti didattici al fine di una valutazione del corpo docente sempre più consona alle effettive qualità;

n) Gestire stabilmente e/o temporaneamente, in proprio o per conto terzi tutte le attività utili, organizzando attività di orientamento presso gli Istituti scolastici al fine di poter sensibilizzare la popolazione studentesca circa le modalità ministeriali di accesso alle facoltà a numero programmato;

o) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2) L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3) L'Associazione potrà, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5

Norme sull'ordinamento interno

1.L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6

Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e i casi previsti all'art. 9.

Art. 7

Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione dell'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della do-

manda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione.

Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate dai soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda

rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Art. 8

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta

eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c. 2, del presente Statuto.

3. Gli Associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati

entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli e-

ventualmente proposti dovranno essere trattati prima

delle altre decisioni all'ordine del giorno.

All'appellante deve essere garantito in Assemblea il

diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione

dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato inte-

ressato dal provvedimento di esclusione si intende so-

speso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla

restituzione delle quote associative versate né ha al-

cun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

Norme sul volontariato

Art. 10

Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le

finalità dell'Associazione e che, per libera scelta,

prestano la propria attività tramite essa in modo per-

sonale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ne-

anche indiretti ed esclusivamente per fini di solida-

rietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente

dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO IV

Organi sociali

Art. 12

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

e) l'organo di revisione, nominato qualora si verificino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13

L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro asso-

ciato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo,

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite mezzo di comunicazione idoneo almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che

di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente

e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 16

L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto;

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum;

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum;

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 a 7, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo;

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

3. I Consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, funzionamento e voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;

e)decidere sulle domande di adesione all'Associazione e
sull'esclusione degli associati;

f)redigere gli eventuali regolamenti interni per il
funzionamento dell'Associazione, da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;

g)decidere l'eventuale quota associativa annuale, de-
terminandone l'ammontare;

h)deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i)decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro
con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consu-
lenti esterni;

j)ratificare o respingere i provvedimenti adottati
d'urgenza dal Presidente;

k)curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l)deliberare l'eventuale svolgimento di attività diver-
se, e documentarne il carattere secondario e strumenta-
le rispetto alle attività di interesse generale;

m)adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso at-
tribuito dal presente Statuto o dai regolamenti inter-
ni;

n)adottare in generale tutti i provvedimenti e le misu-
re necessarie all'attuazione delle finalità istituzio-

nali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 20

Causa di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c. 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel

precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione,

al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21

Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Almeno 30 prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni

dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti

d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica

da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e

il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente vie-

ne sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o

impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Diret-

tivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 22

Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta

al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui

all'art. 17, c. 2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del ve-

rificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9

del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23

L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è composto da un solo membro eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente l'organo di controllo deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro dell'organo di controllo decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente l'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24

Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di

cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25

L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è composto da un solo membro eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il membro dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente l'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 26

Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 27

Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.

Art. 28

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 30

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approva-

zione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 32

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.